



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE – UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Divisione VI – Politiche e progetti per la promozione della proprietà industriale

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 45 del D.Lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale), e successive modificazioni e integrazioni, che definisce l'oggetto dei brevetti per invenzioni industriali;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2019, n. 195, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico", con il quale sono state individuate le funzioni della Direzione generale per la tutela della proprietà industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

Visto l'art. 32, comma 11, del Decreto Legge n.34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 aprile 2019 - Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, "Decreto Crescita" -, convertito con legge 28 Giugno 2019, n. 58, che al fine di stabilizzare il sostegno alle piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, riconosce al Ministero dello Sviluppo Economico la possibilità di provvedere, annualmente e con decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione Ufficio italiano brevetti e marchi, alla definizione di un atto di programmazione dell'apertura dei bandi relativi alle misure già operanti denominate brevetti, marchi e disegni, attuate tramite soggetti gestori in modo tale da rendere le misure rispondenti ai fabbisogni del tessuto imprenditoriale, in particolare delle start up e delle imprese giovanili, anche apportando le necessarie modifiche per rendere le misure eleggibili all'interno degli interventi che possono essere cofinanziati dall'Unione europea, al fine di incrementarne la relativa dotazione finanziaria;

Vista la Direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 10 aprile 2020, registrata alla Corte dei Conti il 5 maggio 2020, che prevede la realizzazione di azioni finalizzate a supportare le imprese, in particolare le PMI, per la valorizzazione dei titoli di Proprietà Industriale, tramite il rifinanziamento della misura denominata *Brevetti+*;

Vista la Direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 26 maggio 2021 (registrata alla Corte dei Conti il 25 giugno 2021, Reg. Prev. n. 649), inerente l'aggiornamento della Direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 10 aprile 2020 (registrata alla Corte dei Conti il 5 maggio 2020, Reg. Prev. n. 332) per l'utilizzo delle risorse stanziato sul capitolo di bilancio 7476 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, che prevede anche la realizzazione di azioni finalizzate a supportare le imprese, in particolare le PMI, per la valorizzazione dei titoli della proprietà industriale (quali ad esempio i bandi *Brevetti+*, *Marchi+* e *Disegni+*);

Vista la convenzione sottoscritta in data 19 luglio 2019 che ha affidato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA, la gestione della misura *Brevetti+* ed i relativi atti aggiuntivi del 25 giugno 2020 e del 29 luglio 2021;

Visto il decreto direttoriale del 29 luglio 2020 con il quale si è provveduto alla riapertura del bando adottato con il decreto direttoriale del 26 novembre 2019 per l'accesso da parte delle piccole e medie imprese e delle start up innovative alla misura denominata *Brevetti+*, con una dotazione iniziale di € 25 milioni, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 191 del 31 luglio 2020;

Considerato che con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 ottobre 2020, n. 263, è stata data informativa della sospensione, definita con decreto direttoriale n.243846 del 21 ottobre 2020, dell'acquisizione delle domande di agevolazioni relative alla misura denominata *Brevetti+*, di cui al citato avviso del 31 luglio 2020;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in applicazione della normativa comunitaria riguardante la programmazione 2014-2020 dei fondi di sviluppo e di investimento europei, ha definito, in materia di ricerca e innovazione, una Strategia nazionale di specializzazione intelligente che individua specifiche aree tematiche di intervento ad impatto elevato sul posizionamento competitivo delle imprese, in grado pertanto di rispondere alle opportunità emergenti e ai futuri sviluppi del mercato;

Considerato che la Strategia nazionale di specializzazione intelligente rappresenta la condizionalità ex-ante per l'attuazione degli interventi delle politiche di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione attuate dai programmi operativi cofinanziati con risorse dei fondi strutturali e di investimento europei;

Considerato che la Commissione europea, con lettera Ares(2016)1730825, del 12 aprile 2016, ha comunicato che la Strategia nazionale di specializzazione intelligente soddisfa la condizionalità ex-ante 1.1. di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 19 e allegato XI.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il regolamento 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – nel seguito GDPR);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016" (nel seguito, decreto legislativo n. 196/2003);

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea n. L352/1 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 23 luglio 2021, n. 175, che ha definito la programmazione finanziaria per l'anno 2021 delle misure brevetti+, disegni+ e marchi+, prevedendo per la misura brevetti+ una dotazione finanziaria complessiva pari a 23 milioni di euro;

Considerato che il suddetto decreto ha altresì disposto che gli avvisi di riapertura dei bandi relativi alle predette misure siano pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana entro 30 giorni dalla predetta data di pubblicazione del 23 luglio 2021;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'Italia approvato dalla Commissione europea il 22 giugno 2021 che tra le altre cose prevede il finanziamento della Misura Brevetti+;

Tenuto conto di quanto indicato nelle "Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023" adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 giugno 2021;

Valutata la necessità di adottare per l'annualità 2021 il presente bando per la concessione della misura agevolativa Brevetti+

DECRETA

Articolo 1.

(Definizioni)

Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) "*Carta nazionale dei servizi*": la Carta nazionale dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

b) "*Convenzione*": la convenzione sottoscritta tra MISE UIBM ed Invitalia Spa del 19 luglio 2019 e relativi atti aggiuntivi;

c) "*Costi ammissibili*": il valore complessivo dei servizi specialistici ritenuti funzionali e coerenti con la valorizzazione del brevetto determinato in sede di istruttoria e corrispondente al piano dei servizi ammessi;

d) "*Imprese di nuova costituzione*": le imprese costituite nei 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda telematica effettuata tramite la *procedura informatica* gestita dal *Soggetto Gestore*;

e) "*Ministero*": il Ministero dello sviluppo economico;

f) "*PEC del Soggetto Gestore*": la casella di posta elettronica certificata utilizzata dal *Soggetto Gestore* per lo scambio delle comunicazioni, il cui indirizzo è brevettiplus@pec.invitalia.it;

g) "*PMI*": le micro, piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I del *Regolamento General Block Exemption Regulation* e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238;

h) "*Piano dei servizi*": il programma di servizi specialistici ed il valore complessivo degli stessi, ritenuto necessario al raggiungimento dell'obiettivo di valorizzazione del brevetto;

i) "*Procedura Informatica*": l'insieme delle procedure informatiche, adottate dal *Soggetto Gestore* per l'attuazione della Misura e accessibili dall'apposita sezione del portale istituzionale del sito web del *Soggetto Gestore* (www.invitalia.it), o analoghi strumenti informatici (PEC);

j) "*Progetto di valorizzazione*": il documento che descrive la strategia di valorizzazione del brevetto, i servizi specialistici necessari al raggiungimento degli obiettivi e le informazioni essenziali e necessarie alla valutazione di merito;

k) "*Prossimi Congiunti*": gli ascendenti e i discendenti entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado (suoceri e cognati), gli zii e i nipoti (artt. 74-78 del Codice Civile);

l) “*Rapporto di ricerca con esito non negativo*”: ai fini del presente Sportello per rapporto di ricerca non negativo, con la connessa opinione di brevettabilità, si intende un rapporto che evidenzi per almeno due requisiti su tre (novità, attività inventiva, applicazione industriale) almeno una rivendicazione positiva;

m) “*Rating di legalità*”: l'indicatore sintetico relativo agli standard di legalità attribuito dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato alle imprese che ne abbiano fatto richiesta, secondo le disposizioni del Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, Delibera AGCM 15 maggio 2018, n. 27165 (Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2018, n. 122, Bollettino AGCM del 28 maggio 2018, n. 20) ;

n) “*Domanda di brevetto che rivendica la priorità di una precedente domanda*”: la domanda che rivendica – entro i dodici mesi successivi alla presentazione della domanda stessa – in uno degli stati aderenti alla Convenzione di Unione di Parigi, il diritto di priorità di una precedente domanda nazionale, secondo le disposizioni dell'art. 4 della citata Convenzione e dell'art. 4 del Codice della proprietà industriale (D. lgs. n. 30/2005);

o) “*Soggetto Gestore*”: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia;

p) “*GDPR*”: il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Articolo 2. *(Obiettivi)*

1. Con il presente bando si intende favorire lo sviluppo di una strategia brevettuale e l'accrescimento della capacità competitiva delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la concessione ed erogazione di incentivi per l'acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato.

Articolo 3. *(Risorse finanziarie)*

1. La dotazione finanziaria complessiva da destinare alle *PMI* beneficiarie delle agevolazioni ammonta ad € 23 milioni.

2. Una quota pari al 5% (cinque) delle risorse finanziarie disponibili è destinata alla concessione delle agevolazioni ai soggetti proponenti che, al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, sono in possesso del *rating di legalità*. Qualora la suddetta riserva non risulti utilizzata entro 30 giorni dalla data di cui all'art.5 comma 3, le relative disponibilità rientreranno nella dotazione complessiva dell'intervento.

3. Gli oneri di gestione previsti per l'attuazione del presente Decreto e disciplinati nella *Convenzione*, sono a carico dei fondi di cui al comma 1.

4. La dotazione di cui al comma 1 potrà essere incrementata con le risorse rinvenienti da eventuali economie derivanti dall'attuazione dei precedenti bandi del presente intervento, nonché con le risorse della programmazione comunitaria a valere su risorse dei fondi strutturali e di investimento europei o derivanti dall'attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Articolo 4. *(Soggetti beneficiari)*

1. Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le *PMI*, anche di nuova costituzione, aventi sede legale ed operativa in Italia, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) siano titolari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 01/01/17 ovvero titolari di una licenza esclusiva trascritta all'UIBM di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 01/01/2017. In entrambi i casi i brevetti devono essere in regola con i pagamenti delle tasse di mantenimento in vita, ove dovute, al momento della presentazione della domanda.

b) siano titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata successivamente al 01/01/17 con un *rapporto di ricerca con esito “non negativo”*;

c) siano titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto depositata successivamente al 01/01/17, con il relativo *rapporto di ricerca con esito “non negativo”*, che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto;

2. Le imprese che soddisfino una delle condizioni di cui ai precedenti 3 punti, sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Decreto se, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere iscritte nel Registro delle imprese;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

3. Non possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le imprese:
 - a) escluse dagli aiuti *de minimis*, ai sensi dell'art.1 del Regolamento CE 1407/2013;
 - b) aventi procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche.

Articolo 5.

(Modalità di presentazione delle domande)

1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le domande di agevolazioni devono essere compilate esclusivamente tramite la *Procedura Informatica* e secondo le modalità e gli schemi pubblicati nell'apposita sezione del sito web del *Soggetto Gestore*.
3. Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 28 settembre 2021 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
4. Ciascun soggetto beneficiario può presentare un solo progetto di valorizzazione e relativo ad un unico brevetto che non sia già oggetto di un'altra domanda presentata nel presente sportello;
5. Il progetto presentato deve evidenziare le modalità con cui l'impresa intende valorizzare economicamente il brevetto e come i servizi richiesti siano finalizzati al raggiungimento di risultati coerenti con la strategia descritta.
6. La richiesta on line di accesso alle agevolazioni è così articolata:
 - a. liberatoria privacy in attuazione del GDPR e nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b. sezione anagrafica;
 - c. presentazione dell'impresa;
 - d. descrizione dell'oggetto di brevetto con indicazione dello stato nell'iter brevettuale;
 - e. obiettivi di valorizzazione economica dell'idea brevettuale;
 - f. piano dei servizi specialistici richiesti;
 - g. risultati attesi.
7. Alla documentazione devono essere altresì allegati:
 - a. dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà: requisito di microimpresa/PMI, aiuti in regime *de minimis*, di regolarità contributiva, assenza di partecipazioni societarie tra impresa e fornitori, di non aver ottenuto altri incentivi pubblici concessi a titolo di aiuti di stato aventi ad oggetto le stesse spese, carichi pendenti ed informazioni iscritte nei casellari giudiziari, procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
 - b. documentazione attestante lo stato di avanzamento del percorso di brevettazione o la eventuale titolarità/contitolarità del brevetto;
 - c. documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle tasse relative al mantenimento in vita, ove dovute;
 - d. preventivi di spesa con descrizione dettagliata delle attività previste, redatti dai fornitori in originale;
8. Tutta la documentazione prodotta deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della società proponente.
9. Le domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate nei punti precedenti e/o non sottoscritte digitalmente non saranno oggetto di valutazione con conseguente decadenza automatica della richiesta di accesso alle agevolazioni.
10. Oltre a quanto sopra espressamente previsto si rimanda alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.
11. In ottemperanza all'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180 ed all'articolo 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è riportato in allegato l'elenco degli oneri informativi per le imprese ai fini della fruizione delle agevolazioni previste dal presente *Decreto*.

Articolo 6.

(Spese ammissibili)

1. Il contributo è finalizzato all'acquisto di servizi specialistici correlati e strettamente connessi alla valorizzazione economica del brevetto e funzionali alla sua introduzione nel processo produttivo ed organizzativo dell'impresa proponente, al fine di accrescere la capacità competitiva della stessa. Sono ammissibili i costi dei seguenti servizi – esclusa IVA – distinti per Macroarea (di seguito individuate con le lettere A, B e C); ogni Macroarea prevede i seguenti sotto-servizi:
 - A. Progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione
 - i. studio di fattibilità (specifiche tecniche con relativi elaborati, individuazione materiali, definizione ciclo produttivo, layout prodotto);
 - ii. progettazione produttiva,

- iii. studio, progettazione ed ingegnerizzazione del prototipo;
- iv. realizzazione firmware per macchine controllo numerico;
- v. progettazione e realizzazione software solo se relativo al procedimento oggetto della domanda di brevetto o del brevetto;
- vi. test di produzione;
- vii. rilascio certificazioni di prodotto o di processo strettamente connesse al brevetto oggetto della domanda.

B. Organizzazione e sviluppo

- i. servizi per la progettazione organizzativa;
- ii. organizzazione dei processi produttivi;
- iii. servizi di IT Governance;
- iv. analisi per la definizione qualitativa e quantitativa dei nuovi mercati geografici e settoriali;
- v. definizione della strategia di comunicazione, promozione e presidio dei canali distributivi.

C. Trasferimento tecnologico

- i. predisposizione accordi di segretezza;
- ii. predisposizione accordi di concessione in licenza del brevetto;
- iii. costi dei contratti di collaborazione tra PMI e istituti di ricerca/università (accordi di ricerca sponsorizzati);

2. Ai fini dell'ammissibilità del progetto di valorizzazione:

- il progetto non può basarsi su un unico servizio;
- nel progetto deve essere presente almeno un servizio della Macroarea A;
- gli importi richiesti per i servizi relativi alle Macroaree B e C, complessivamente, non possono superare il 40% del totale del piano richiesto.

3. Ai fini dell'ammissibilità delle spese, i relativi pagamenti devono essere regolati esclusivamente con modalità che consentano la piena tracciabilità degli stessi (bonifico bancario, R.I.BA., R.I.D., assegni microfilmati, carte di credito o di debito).

4. Non possono essere ammessi alle agevolazioni quei servizi le cui spese siano state fatturate, anche parzialmente, in data pari o antecedente alla data di presentazione telematica della domanda di ammissione.

5. L'impresa beneficiaria ed i fornitori di servizi per i quali è richiesta l'agevolazione non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario.

6. Non sono ammissibili i servizi specialistici erogati da:

- a. amministratori, soci (ad eccezione degli enti di ricerca di cui all'art.4 lettera e) del presente *Decreto*) e dipendenti dell'impresa beneficiaria o dai loro *prossimi congiunti*;
- b. società nella cui compagine siano presenti i soci o gli amministratori dell'impresa beneficiaria o i loro *prossimi congiunti*;
- c. società in cui i soci della proponente abbiano partecipazioni societarie a qualsiasi livello oppure ricoprono ruoli di rappresentanza/amministrazione;
- d. liberi professionisti che, in virtù di specifici accordi di collaborazione, svolgano ruoli gestionali/amministrativi nella società proponente;
- e. contitolari del brevetto;
- f. persone fisiche sprovviste di partita IVA
- g. soggetto cedente la licenza d'uso del brevetto, oggetto della valorizzazione, nel caso in cui la durata della licenza sia inferiore alla durata residua del brevetto medesimo.

Articolo 7.

(Entità del contributo)

1. È prevista la concessione di un'agevolazione in conto capitale, nel rispetto della regola della *de minimis*, del valore massimo di € 140.000. Tale agevolazione non può essere superiore all' 80% dei costi ammissibili.

2. L'agevolazione di cui al presente *Decreto* non è cumulabile con altre agevolazioni concesse al soggetto beneficiario, anche a titolo di *de minimis*, laddove riferite alle stesse spese e/o agli stessi costi ammissibili, fatta salva la garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sull'eventuale finanziamento bancario ottenuto dall'impresa beneficiaria per la copertura finanziaria della parte del piano dei servizi non assistita dal contributo di cui al paragrafo precedente.

Articolo 8.

(Criteri di valutazione)

1. L'istruttoria per la valutazione dei progetti di valorizzazione si svolgerà secondo l'ordine cronologico di presentazione telematica.

2. La valutazione prevede:

- a. la verifica della sussistenza delle condizioni di accesso alla misura;

- b. l'esame di merito, basato su 4 criteri, di seguito esposti:
- i. credibilità della strategia di valorizzazione economica della domanda di brevetto o del brevetto, in termini di capacità di introduzione d'innovazione e di accrescimento della competitività dell'impresa o di collocazione del brevetto sul mercato considerando:
 1. posizionamento di mercato, attuale e prospettico;
 2. effetti del brevetto sui prodotti/servizi aziendali;
 3. effetti del brevetto sui processi aziendali;
 4. copertura finanziaria del *progetto di valorizzazione*;
 - ii. correlazione funzionale dei servizi individuati e loro coerenza, efficacia e adeguatezza, rispetto al progetto di valorizzazione brevettuale presentato;
 - iii. coerenza tra il profilo dei fornitori prescelti e i servizi specialistici richiesti, in termini di idoneità, professionalità, competenza ed esperienza;
 - iv. congruità del costo dei servizi specialistici richiesti rispetto alla natura dei servizi ed al profilo dei fornitori, in termini di:
 1. costo giornata/uomo;
 2. numero delle giornate/uomo;

3. L'iter di valutazione prevede un colloquio con l'impresa proponente per approfondire tutti gli aspetti del *progetto di valorizzazione*.

4. Nel corso dell'istruttoria il *Soggetto Gestore* può richiedere precisazioni e chiarimenti in merito ai dati ed alla documentazione già prodotta, ove ritenuti opportuni per la definizione dell'istruttoria. Tali richieste sono comunicate, a mezzo PEC, con una specifica nota alla quale la società stessa è tenuta a rispondere in modo puntuale e completo. Le precisazioni e i chiarimenti richiesti devono essere presentati al *Soggetto Gestore*, esclusivamente a mezzo PEC, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. In caso di incompleta o mancata risposta a detta richiesta entro il citato termine, il *Soggetto Gestore* procederà alla valutazione del *progetto di valorizzazione* sulla base della documentazione acquisita.

5. Nel caso il *progetto di valorizzazione* non soddisfi uno o più dei 4 criteri di valutazione, il *Soggetto Gestore* invia al soggetto proponente, a mezzo PEC, una comunicazione contenente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di agevolazioni, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le eventuali controdeduzioni alle comunicazioni dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di agevolazioni devono essere presentate al *Soggetto Gestore*, esclusivamente a mezzo PEC, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni.

6. L'iter di valutazione sarà espletato nel rispetto dei termini previsti dall'art.5 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lett.c), legge 15 marzo 1997, n. 59". Gli esiti istruttori saranno comunicati ai soggetti proponenti entro il termine di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda.

7. Le domande di accesso alle agevolazioni di cui all'art.4 lettere b e c, per le quali siano intervenute, nel corso dello svolgimento dell'attività istruttoria, provvedimenti di rifiuto della concessione del brevetto non saranno ammesse alle agevolazioni.

Articolo 9.

(Atto di concessione del contributo)

1. All'esito positivo del procedimento istruttorio, il *Soggetto Gestore* delibera la concessione del contributo.

2. Il rapporto tra il *Soggetto Gestore* e l'impresa beneficiaria è regolato da un atto di concessione del contributo, coincidente con il provvedimento di ammissione alle agevolazioni, i cui principali contenuti, a titolo esemplificativo e non esaustivo sono: soggetto beneficiario, oggetto dell'atto di concessione e scopo delle agevolazioni, importi riconosciuti e dettaglio delle spese ammesse, obbligazioni del beneficiario, condizioni, modalità e termini di erogazione delle agevolazioni, modalità di verifica e di monitoraggio dei risultati, revoca delle agevolazioni. Il beneficiario dovrà inviare tramite la *procedura informatica* predisposta dal *Soggetto Gestore*, l'atto di concessione digitalmente sottoscritto dal Legale Rappresentante, entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione del suddetto atto, pena la decadenza automatica dalle agevolazioni.

Articolo 10.

(Modalità di erogazione)

1. Le richieste di erogazione devono essere presentate tramite la procedura informatica predisposta dal *Soggetto Gestore* e sono sottoposte ad un'attività di controllo amministrativo.

2. Le richieste di erogazione intermedie possono essere presentate con le seguenti modalità alternativamente ed a scelta della beneficiaria:

- a) a titolo di anticipazione, un importo fino al 30% del contributo concesso – richiedibile anche contestualmente alla firma dell'atto di concessione del contributo - previa presentazione di idonea

fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore di Invitalia, irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta e di importo almeno pari al contributo da anticipare, redatta utilizzando lo schema di cui alla circolare del 5 febbraio 2014, n. 4075 del Ministero dello Sviluppo Economico. La richiesta di erogazione dell'anticipazione deve essere presentata entro e non oltre 3 mesi dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione del contributo; decorso tale termine, non prorogabile, si perde la facoltà di richiedere l'anticipazione;

b) uno stato di avanzamento lavori intermedio (SAL) a fronte della fruizione di servizi specialistici il cui valore complessivo generi un'agevolazione erogabile compresa tra il 30% ed il 60% del contributo concesso, previa presentazione di una relazione che evidenzi lo stato di avanzamento delle attività e dei risultati intermedi ottenuti e delle fatture, anche non quietanzate, relative ai servizi acquistati. La richiesta di erogazione del SAL deve essere presentata entro e non oltre 12 mesi dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione del contributo; decorso tale termine, non prorogabile, si perde la facoltà di richiedere l'erogazione del SAL.

3. Il *piano dei servizi* deve essere concluso entro 18 mesi dalla data di ricezione da parte del *Soggetto Gestore* dell'atto di concessione del contributo sottoscritto dal richiedente e inoltrato con le modalità indicate all'art. 9. Il piano dei servizi si intende ultimato quando sono interamente erogati i servizi oggetto della valorizzazione e totalmente fatturati all'impresa beneficiaria i relativi costi. I costi fatturati all'impresa beneficiaria devono essere integralmente pagati con le modalità previste all'art.6 punto 2) e regolarmente contabilizzati entro i successivi 30 giorni dalla conclusione del suddetto piano.

4. La richiesta di erogazione del Saldo deve essere inoltrata entro e non oltre 45 giorni dalla conclusione del piano dei servizi come specificato al precedente punto 3, pena la revoca delle agevolazioni concesse ed erogate. E' facoltà della beneficiaria programmare la rendicontazione del piano dei servizi utilizzando anche le altre modalità di presentazione della documentazione (anticipo e/o SAL) nel rispetto dei termini previsti e dei vincoli di incidenza.

5. La richiesta di erogazione a Saldo, a fronte dell'avvenuta conclusione delle attività, deve includere le fatture quietanzate delle spese ammesse ed una relazione finale che evidenzi la piena realizzazione del progetto ed i risultati riscontrabili e misurabili. Il saldo è erogato successivamente ad un monitoraggio, da effettuarsi presso la sede operativa dell'impresa beneficiaria, necessario a verificare il raggiungimento degli obiettivi individuati nel *progetto di valorizzazione*.

6. Il *Soggetto Gestore* procede all'erogazione delle singole quote di agevolazione previa effettuazione della verifica in merito alla vigenza e alla regolarità contributiva del soggetto beneficiario nonché delle altre verifiche stabilite nell'atto di concessione del contributo. L'iter di erogazione sarà espletato entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione completa - fatta salva la necessità di approfondimenti documentali - ed entro 60 giorni dalla data di effettuazione del monitoraggio presso la sede dell'iniziativa finanziata; in caso di richiesta di integrazione i termini decorreranno dalla ricezione della documentazione necessaria al completamento dell'iter.

Articolo 11.

(Revoca delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni possono essere revocate:
 - a) nel caso di rinuncia del beneficiario;
 - b) nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni falsi, inesatti o reticenti;
 - c) qualora il beneficiario non abbia rispettato il divieto di cumulo di cui al punto 5 del presente *Decreto*;
 - d) qualora il beneficiario sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatorie o cessi l'attività, se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del piano dei servizi ammesso alle agevolazioni;
 - e) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti dell'impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti nel presente *Decreto*, nell'atto di concessione del contributo, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente;
 - f) qualora il beneficiario non realizzi il piano dei servizi ammesso alle agevolazioni entro il termine previsto nell'atto di concessione, salvo che Invitalia non riscontri che le spese effettivamente sostenute configurino un programma organico e funzionale rispetto alle finalità poste a base del giudizio favorevole espresso in sede istruttoria;
 - g) qualora il beneficiario non proceda con l'invio della richiesta di erogazione del saldo nel termine indicato all'art.10 comma 4 e come disciplinato dall'atto di concessione;

Articolo 12

(Pubblicazione)

1. Il presente bando verrà pubblicato sui siti internet della Direzione generale per la tutela della proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi, www.uibm.gov.it, e dell'Ente gestore, www.invitalia.it.

2. Della sua adozione verrà data notizia tramite avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'articolo 1 del Decreto direttoriale 13 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 175 del 23 luglio 2021.

IL DIRETTORE GENERALE

(Antonio Lirosi)